



CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, 25 SETTEMBRE 2012, CAUSA GODELLI C/ ITALIA (RICORSO N. 33783/09)

Viola il diritto al rispetto della vita privata la normativa italiana che tutela il diritto all'anonimato della partoriente senza ammettere né la reversibilità del segreto, né l'accesso del figlio non riconosciuto ad informazioni sulle origini, ancorché non identificative della madre biologica.

Nella causa Godelli c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:

Françoise Tulkens, presidente,

Dragoljub Popović,

Isabelle Berro-Lefèvre,

András Sajó,

Guido Raimondi,

Paulo Pinto de Albuquerque,

Helen Keller, giudici,

e da Françoise Elens-Passos, cancelliere aggiunto di sezione,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 28 agosto,

Pronuncia la seguente sentenza:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi è un ricorso (n° 33783/09) presentato contro la Repubblica italiana con cui una cittadina di tale Stato, la sig.ra Anita Godelli («la ricorrente»), ha adito la Corte il 16 giugno 2009 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. La ricorrente è rappresentata dall'avv. C. Pullano, del foro di Trieste. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora.

3. La ricorrente lamenta che il segreto della sua nascita e la conseguente impossibilità per lei di conoscere le sue origini costituiscono una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare garantito dall'articolo 8 della Convenzione.

4. Il 9 novembre 2010 il ricorso è stato comunicato al Governo. Come consentito dall'articolo 29 § 1 della Convenzione, è stato inoltre deciso che la camera si sarebbe pronunciata contestualmente sulla ricevibilità e sul merito della causa.



IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

5. La ricorrente, nata il 28 marzo 1943 a Trieste, fu abbandonata dalla madre biologica.

6. Dall'atto di nascita risulta che:

«Oggi, 28 marzo 1943, alle ore 7 e 30 minuti, una donna che non consente di essere nominata ha partorito una bambina.»

7. La ricorrente fu dapprima sistemata in un orfanotrofio e poi affidata alla famiglia Godelli. All'età di 6 anni, con una decisione del giudice tutelare di Trieste del 10 ottobre 1949, fu oggetto di affiliazione da parte dei coniugi Godelli.

8. All'età di dieci anni la ricorrente, avendo appreso di non essere la figlia biologica dei suoi genitori, domandò loro di poter conoscere le sue origini, ma non ottenne alcuna risposta. In data non precisata scoprì che una bambina che viveva nel suo stesso paese, nata nel suo stesso giorno, era stata abbandonata ed in seguito era stata affiliata da un'altra famiglia. La ricorrente sospettava potesse trattarsi della sua sorella gemella. I genitori adottivi delle due bambine impedirono i contatti fra loro.

9. La ricorrente afferma di aver vissuto un'infanzia molto difficile a causa dell'impossibilità di conoscere le sue origini.

10. Nel 2006 la ricorrente domandò all'ufficio dello stato civile del comune di Trieste informazioni sulle sue origini, conformemente all'articolo 28 della legge n. 184 del 4 maggio 1983 (la legge sull'adozione: «la legge n° 184/1983»), dal momento che la normativa che disciplinava l'affiliazione era stata abrogata da questa legge. L'ufficiale dello stato civile consegnò alla ricorrente il suo atto di nascita nel quale non compariva il nome della madre biologica, in quanto quest'ultima non aveva acconsentito alla divulgazione della sua identità.

11. Il 19 marzo 2007 la ricorrente introdusse un ricorso dinanzi al tribunale di Trieste per domandare, conformemente all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, la rettifica del suo atto di nascita. Il 4 maggio 2007 il tribunale dichiarò la sua incompetenza e respinse il ricorso in quanto l'articolo 28, comma 5, della legge n. 184/1983, prevedeva che, per quanto riguarda l'accesso alle informazioni sui genitori biologici, raggiunta l'età di 25 anni il tribunale competente era il tribunale per i minorenni.

12. Il 5 giugno 2007 la ricorrente adì il tribunale per i minorenni di Trieste. L'11 giugno 2008 il tribunale respinse la richiesta in quanto, conformemente all'articolo 28, comma 7, della legge n. 184/1983, l'accesso alle informazioni sulle sue origini non le era consentito perché la madre, al momento della nascita della ricorrente, aveva dichiarato di non volere divulgare la sua identità.



13. La ricorrente si rivolse alla corte d'appello. Con decisione del 23 dicembre 2008, la corte d'appello respinse il suo ricorso.

14. In particolare, la corte d'appello osservò che il tribunale per i minorenni aveva sottolineato che la madre biologica della ricorrente aveva chiesto il segreto sulla sua identità e che il tribunale aveva quindi correttamente applicato l'articolo 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983, anche se la ricorrente era stata oggetto di affiliazione, tenuto conto del fatto che l'affiliazione creava comunque uno status familiare. Peraltro la corte d'appello sottolineò che il comma 7 dell'articolo 28 mirava a garantire il rispetto della volontà della madre. Per la ricorrente il divieto di accedere alle informazioni riguardanti le sue origini rispondeva anche ad un interesse pubblico.

15. La ricorrente non presentò ricorso in cassazione.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNA E IL DIRITTO COMPARATO PERTINENTI

A. Il diritto e la prassi interni

16. L'articolo 250 del codice civile accorda a uno dei genitori la possibilità di non riconoscere il figlio. Per questo la madre deve domandare all'ospedale di preservare l'anonimato al momento del parto. In questo caso viene formato un fascicolo sanitario che contiene le informazioni mediche sulla madre e sul suo bambino. Soltanto il medico curante del bambino può avervi accesso previa autorizzazione del tutore del minore.

17. L'affiliazione fu istituita nel 1942 per portare assistenza ai bambini abbandonati o senza genitori di età inferiore ai diciotto anni. A differenza dell'adozione definitiva, non creava legami di parentela effettivi e non era necessario che la persona adottata non avesse figli, ma occorreva che il bambino avesse meno di diciotto anni. L'affiliazione poteva essere richiesta o dalla persona alla quale il bambino era stato affidato, o dall'istituto di pubblica assistenza, o dal cittadino che lo cresceva di propria iniziativa.

18. Gli articoli del codice civile che prevedevano l'affiliazione sono stati abrogati per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 184 del 4 maggio 1983 (rivista in seguito dalla legge n. 149 del 2001 e dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003).

19. L'articolo 27 della legge n. 184/1983 garantisce il segreto sulle origini salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria.

20. L'articolo 28, comma 7, della legge n. 184/1983 consente alla madre, che decide di non tenere il figlio, di partorire in un ospedale e di mantenere allo stesso tempo l'anonimato nella dichiarazione di nascita. Questo anonimato dura cento anni. Trascorso questo tempo, è possibile avere accesso all'atto di nascita.

21. La decisione di adozione, una volta presa dal tribunale, è comunicata ai servizi dello stato civile per essere menzionata a margine dell'atto di nascita. Le copie degli atti dello stato civile



dell'adottato devono essere rilasciate soltanto con l'indicazione del suo nuovo nome, senza menzione della paternità o della maternità di origine né dell'annotazione relativa all'adozione. Tuttavia, l'ufficiale dello stato civile può comunicare queste informazioni se espressamente autorizzato dal tribunale.

22. L'adottato può avere accesso alle informazioni che riguardano le sue origini e l'identità dei suoi genitori di sangue quando ha raggiunto l'età di 25 anni. Può ottenere queste stesse informazioni raggiunta la maggior età se esistono gravi e comprovati motivi concernenti la sua salute fisica e mentale. La domanda è presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza che emette la sua decisione previa valutazione della situazione particolare e audizione delle persone che ritiene opportuno ascoltare.

23. L'accesso alle informazioni non è consentito quando la madre biologica non ha riconosciuto il bambino alla nascita e quando uno dei genitori biologici ha dichiarato di non voler essere nominato nell'atto di nascita o ha dato il suo consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.

24. Con sentenza del 16 novembre 2005, la Corte Costituzionale si è espressa positivamente sulla questione di sapere se l'impossibilità di accedere alle informazioni riguardanti le origini, senza aver verificato il perdurare della volontà della madre di non essere nominata, fosse compatibile con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.

25. In particolare, l'alta giurisdizione ha sottolineato che l'articolo 28, comma 7, della legge n. 184/1983 mira a tutelare la madre, che - in circostanze difficili - decide di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in un ospedale e di mantenere al contempo l'anonimato nella dichiarazione di nascita. In tal modo, secondo la Corte Costituzionale, si intende assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, distogliendo la donna dal prendere decisioni irreparabili. Ciò sarebbe più difficile se la disposizione prevedesse la possibilità per la madre di sapere che un giorno potrebbe essere chiamata dall'autorità giudiziaria a confermare o revocare la sua decisione.

26. L'articolo 111, comma 7, della Costituzione italiana prevede che: "Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge".

27. Dal 2008 è all'esame del Parlamento italiano un progetto di legge in materia di accesso alle origini personali. Questo progetto di legge persegue due obiettivi principali:

- permettere ed organizzare la reversibilità del segreto senza rimettere in causa le conseguenze giuridiche della decisione inizialmente presa dalla donna;
- subordinare la revoca del segreto all'accordo espresso della madre e del figlio.



Secondo questo progetto di legge, all'età di 25 anni ogni persona adottata e non riconosciuta alla nascita può domandare al tribunale per i minorenni l'accesso alle sue origini, fatto salvo il consenso della madre. Al momento della ricerca delle proprie origini da parte del figlio, il tribunale per i minorenni si farà carico di ricercare la madre e di ottenere il suo consenso per la revoca del segreto, e ciò nel rispetto della sua vita privata. Se la madre è deceduta e se il padre è deceduto o non è identificabile, il tribunale raccoglie gli elementi relativi alla loro identità nonché i dati sanitari che permettono di reperire eventuali patologie ereditarie trasmissibili.

B. Il diritto alla conoscenza delle proprie origini negli altri Stati membri del Consiglio d'Europa

28. In Europa il parto anonimo o nell'anonimato appare minoritario senza essere per questo eccezionale. A fianco alla Francia, il cui diritto positivo prevede da parecchi anni il parto anonimo, alcune legislazioni, relativamente recenti perché promulgate nel corso dell'ultimo decennio, organizzano la nascita di figli in queste condizioni (Austria, Lussemburgo, Russia, Slovacchia).

In Francia il parto anonimo tende ad essere assimilato al parto nel segreto, come quello che si pratica nella Repubblica ceca dove la segretezza sui dati nominativi sulla madre biologica è temporanea, e non definitiva, in quanto l'accesso a queste informazioni è differito nel tempo.

29. La situazione dei figli nati a seguito di un parto anonimo o segreto può essere paragonata a quelle in cui il bambino si trova esposto a difficoltà, e anche all'impossibilità di avere accesso alle sue origini biologiche. La mancata indicazione dei nomi di uno o di entrambi i genitori può talvolta essere prevista dalla legge, ma questa ipotesi è rarissima (Italia, Lussemburgo, Francia). Il più delle volte i dati di fatto impediranno all'ufficiale dello stato civile di compilare completamente l'atto di nascita del bambino; alcune azioni giudiziarie sono aperte nella ricerca di paternità/maternità e sono eventualmente accessibili a persone diverse dal solo figlio. Nonostante il fatto che l'efficacia di tali azioni possa, tenuto conto delle particolari circostanze, essere aleatoria, l'esistenza di tali ricorsi, che permettono di avviare delle ricerche sui legami personali intrattenuti da un figlio nei confronti della sua famiglia biologica, costituisce una garanzia per le persone interessate.

30. Peraltro si deve constatare che la prassi dell'abbandono di minore perdura sotto nuove forme; le «finestre» o «culle per la vita», reminiscenza delle ruote degli esposti del medioevo, conoscono uno sviluppo incontestabile. Il bambino sarà praticamente nell'impossibilità materiale di accedere a informazioni che riguardano la sua famiglia di origine; lo stato civile darà soltanto dei nomi «fittizi» al bambino senza legame con la sua filiazione reale. Il segreto sulle circostanze della nascita può essere soltanto relativo (Spagna, Ungheria) ma questa relatività implica quindi necessariamente che preesistano dei dati. Le azioni giudiziarie sono generalmente previste a favore



del bambino che ricerchi la sua madre di nascita (Bulgaria, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia) o della madre che può ricercare suo figlio (Ucraina).

31. In caso di adozione definitiva, il bambino perde spesso qualsiasi contatto con la sua famiglia di origine; la nuova filiazione cancella totalmente i legami che potevano esistere nel corso della vita precedente del bambino con altri adulti (Austria, Francia, Monaco, Bulgaria, Russia e ex Repubblica jugoslava di Macedonia). L'accesso all'atto di nascita è talvolta possibile raggiunta una età minima (Germania, Croazia, Ungheria, Lettonia e Portogallo). Il bambino può essere abilitato ad accedere ad informazioni più ampie (Bulgaria, Estonia, Lituania, Svizzera, Spagna), e ciò presuppone molto spesso l'introduzione di un'azione giudiziaria che permetta di valutare gli interessi in gioco.

32. Il Regno Unito e l'Irlanda hanno instaurato un meccanismo che permette un confronto delle persone adottate con i dati riguardanti la loro adozione e che presenta un elevato grado di conciliazione tra il diritto all'informazione degli interessati e il rispetto della vita privata e familiare della madre, o più ampiamente della famiglia di origine.

IN DIRITTO

I. SULL'ECCEZIONE PRELIMINARE DEL GOVERNO

33. A titolo principale, il Governo sostiene che il ricorso è irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne in quanto la ricorrente non avrebbe presentato un ricorso straordinario dinanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione italiana. Secondo il Governo, tale ricorso è possibile contro i provvedimenti aventi carattere decisivo in materia di diritti soggettivi (si veda la sentenza della Corte di cassazione n. 23032 del 30 ottobre 2009).

34. La ricorrente contesta la tesi del Governo e fa osservare che l'azione in causa non costituisce un ricorso «effettivo», in quanto il ricorso straordinario in cassazione ai sensi dell'articolo 111, comma 7, non può essere proposto quando le decisioni pronunciate in camera di consiglio sono rese in materia di volontaria giurisdizione, poiché tali decisioni, pur trattando posizioni di diritti soggettivi, non hanno alcun carattere decisivo e non hanno l'efficacia del giudicato, essendo sempre modificabili dalla stessa camera di consiglio.

35. La ricorrente ricorda che la posizione della Corte di Cassazione al riguardo è chiara, e che la sua giurisprudenza sull'inammissibilità del ricorso straordinario è consolidata. Essa osserva che le decisioni che rientrano nella volontaria giurisdizione, in particolare nei casi relativi alla responsabilità dei genitori, non hanno natura decisoria e definitiva, e non possono essere oggetto di ricorso straordinario in cassazione (si vedano le sentenze della Corte di Cassazione n. 11771 del 14 maggio 2010, n. 11756 del 14 maggio 2010, n.14091 del 17 giugno 2009, n. 24423 del 23



novembre 2007, n. 22628 del 20 ottobre 2006, n. 11026 del 15 luglio 2003, n. 11582 del 2 agosto 2002, n.2099 del 14 febbraio 2001, n. 1493 del 23 febbraio 1999, n. 2934 del 20 marzo 1998).

36. La Corte ricorda che spetta al Governo che eccepisce il mancato esaurimento dei ricorsi interni dimostrare che un ricorso effettivo era disponibile sia in teoria che in pratica all'epoca dei fatti, cioè era accessibile, poteva offrire ai ricorrenti la riparazione dei loro motivi di ricorso e presentava prospettive ragionevoli di esito favorevole (V. c. Regno Unito [GC], n. 24888/94, § 57, CEDU 1999-IX).

37. La Corte osserva anzitutto che la giurisprudenza della Corte di cassazione era molto divisa sulla questione di stabilire se fosse possibile proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione contro una decisione non definitiva, adottata dalla camera di consiglio in materia di volontaria giurisdizione.

38. Inoltre, la Corte ritiene che il Governo non abbia dimostrato che un eventuale ricorso in cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, che la ricorrente avrebbe potuto proporre sull'applicazione dell'articolo 28, comma 7 della legge n. 184/1983, avrebbe potuto concludersi positivamente. In effetti, la Corte di Cassazione non poteva che confermare che i giudici avevano correttamente fatto applicazione della disposizione legislativa applicabile nel caso di specie, ossia l'articolo 28, comma 7 della legge n. 184 del 1983, tanto più che la Corte Costituzionale aveva giudicato che tale legge era conforme alla Costituzione (§ 24 supra).

39. Alla luce di quanto precede, e senza tenere conto del fatto che la giurisprudenza della Corte di Cassazione era molto divisa sulla questione di stabilire se fosse possibile presentare ricorso in cassazione contro una decisione non definitiva, adottata da una camera di consiglio in materia di volontaria giurisdizione, la Corte considera che, nel caso di specie, un eventuale ricorso straordinario in cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione non avrebbe avuto l'effetto di porre rimedio alla doglianza della ricorrente.

40. Di conseguenza, è opportuno rigettare l'eccezione di mancato esaurimento sollevata dal Governo.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

41. La ricorrente lamenta di non poter essere informata di elementi non identificativi sulla sua famiglia naturale. Denuncia il grave pregiudizio che ne deriva per lei in quanto viene privata della possibilità di conoscere la sua storia personale. Afferma di non avere avuto accesso a informazioni non identificative sulla madre e la famiglia biologica che le permettano di stabilire alcune radici della sua storia nel rispetto della tutela degli interessi dei terzi. Afferma, inoltre, che nel bilanciare due interessi il legislatore ha dato la preferenza solo a quelli della madre, senza offrire alla ricorrente la possibilità di chiedere, come nel diritto francese, la reversibilità del segreto



sull'identità della madre con riserva del consenso di quest'ultima. Peraltro, fa valere che era stata oggetto di un'affiliazione, che non creava legami di parentela effettivi. Invoca l'articolo 8 della Convenzione, che recita:

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

42. Il Governo si oppone a questa tesi.

A. Applicabilità dell'articolo 8

1. Argomenti delle parti

a) La ricorrente

43. La ricorrente sostiene che la sua richiesta di ottenere informazioni su aspetti eminentemente personali della sua storia e della sua infanzia rientra nel campo di applicazione dell'articolo 8 della Convenzione. La ricerca della sua identità fa parte integrante della sua «vita privata» ma anche della sua «vita familiare».

b) Il Governo

44. Il Governo esclude quest'ultima ipotesi ricordando che, garantendo il diritto al rispetto della vita familiare, l'articolo 8 presuppone l'esistenza di una famiglia (Marckx c. Belgio, sentenza del 13 giugno 1979, serie A n. 31). Se la giurisprudenza non esige che vi sia convivenza tra i vari membri della «famiglia», devono sussistere quantomeno dei rapporti personali stretti tra di essi. L'esistenza di legami che dimostrerebbero una relazione affettiva tra due esseri e la loro volontà di intrattenere tale relazione sarebbe fondamentale per gli organi della Convenzione. Questi ultimi ritengono anche che il solo legame biologico sia insufficiente, in assenza di legami personali stretti tra gli interessati, per costituire una vita familiare ai sensi dell'articolo 8. Nella fattispecie, il Governo sostiene che non esiste tra la ricorrente e la madre biologica alcuna vita familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, in quanto la prima non ha mai visto la madre, poiché quest'ultima non ha mai voluto conoscerla e considerarla come sua figlia. In effetti, essa ha espressamente manifestato la propria volontà di abbandonarla ed ha accettato che la figlia venisse adottata.

2. Valutazione della Corte



45. Nella fattispecie, la Corte osserva che la ricorrente non chiede di rimettere in questione l'esistenza della sua filiazione adottiva, ma di conoscere le circostanze della sua nascita e del suo abbandono, che comprendono la conoscenza dell'identità dei suoi genitori biologici. Nella presente causa, la Corte non è chiamata a determinare se la procedura che riguarda il legame di filiazione tra la ricorrente e la madre rientri nella «vita familiare» ai sensi dell'articolo 8, poiché in ogni caso il diritto di conoscere la propria ascendenza rientra nel campo di applicazione della nozione di «vita privata» che comprende aspetti importanti dell'identità personale di cui fa parte l'identità dei genitori (Odièvre c. Francia [GC], n. 42326/98, § 29, CEDU 2003-III, e Mikulić c. Croazia, n. 53176/99, § 53, CEDU 2002-I).

46. La Corte ricorda al riguardo che «l'articolo 8 tutela un diritto all'identità e allo sviluppo personale e quello di allacciare e approfondire relazioni con i propri simili e il mondo esterno». A tale sviluppo contribuiscono la scoperta dei dettagli relativi alla propria identità di essere umano e l'interesse vitale, tutelato dalla Convenzione, a ottenere delle informazioni necessarie alla scoperta della verità riguardante un aspetto importante dell'identità personale, ad esempio l'identità dei propri genitori (Mikulić, sopra citata, §§ 54 e 64). La nascita, e in particolare le circostanze di quest'ultima, rientra nella vita privata del bambino, e poi dell'adulto, sancita dall'articolo 8 della Convenzione che trova così applicazione nel caso di specie.

47. La Corte constata che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non incorre in altri motivi di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile.

B. Sul merito

1. Argomenti delle parti

a) La ricorrente

48. La ricorrente ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'articolo 8 della Convenzione si applica al figlio così come alla madre, e che il diritto di conoscere le proprie origini non può produrre l'effetto di negare semplicemente l'interesse di una donna a mantenere l'anonimato per salvaguardare la propria salute partorendo in condizioni sanitarie adeguate: il conflitto è tra due interessi privati, che toccano del resto due persone adulte che godono ciascuna dell'autonomia della propria volontà, difficilmente conciliabili a causa della complessità e della delicatezza della questione sollevata dal segreto delle origini rispetto al diritto di ciascuno alla propria storia, e rispetto alla scelta dei genitori biologici, al legame familiare esistente e ai genitori adottivi. Essa ritiene che la Corte debba cercare di ponderare tali interessi ed esaminare se il sistema italiano, nel caso di specie, abbia mantenuto un equilibrio ragionevole tra i diritti e gli interessi concorrenti.



49. In effetti la ricorrente fa valere che nessun altro sistema legislativo conosce un regime di anonimato della maternità così elaborato, con in più il parto segreto e l'abbandono segreto, così come formalizzato e istituzionalizzato in Italia.

50. Così, la ricorrente ricorda che la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino del 20 novembre 1989 dispone che il figlio, fin dalla nascita ha, «per quanto possibile, il diritto di conoscere i propri genitori» (articolo 7). Parimenti, la Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata dall'Italia, prevede che le autorità competenti dello Stato contraente conservino con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative all'identità della madre e del padre ed i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia. Dette autorità assicurano l'accesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni, con l'assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello Stato (articolo 30). 51. Nella Raccomandazione 1443 (2000) del 26 gennaio 2000 «Per il rispetto dei diritti del bambino nell'adozione internazionale», l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha invitato gli Stati ad «assicurare il diritto dei bambini adottati a sapere delle proprie origini al più tardi al raggiungimento della maggior età ed eliminare dalla legislazione nazionale ogni clausola contraria».

52. Secondo la ricorrente, l'Italia avrebbe oltrepassato il limite del proprio margine di discrezionalità in quanto il sistema predisposto non tiene conto dell'interesse del minore. Al riguardo, ricorda che il sistema italiano è molto diverso dal sistema francese esaminato dalla Corte nella causa *Odièvre c. Francia* ([GC], n. 42326/98, CEDU 2003-III) poiché non permette di ottenere informazioni relative all'identità della madre e nemmeno informazioni non identificative sulla madre e sulla famiglia biologica. Il sistema non prevede l'accesso al fascicolo, nemmeno con riserva dell'accordo della madre. In queste condizioni l'interesse del minore a conoscere le proprie origini è completamente sacrificato, senza alcun equilibrio tra gli interessi concorrenti e senza alcuna possibile ponderazione degli interessi. La legge italiana accetta, come un ostacolo assoluto a qualsiasi ricerca di informazioni avviata dalla ricorrente, la decisione della madre, a prescindere dal motivo o dalla legittimità di tale decisione. In qualsiasi circostanza e in modo irreversibile, il rifiuto della madre si impone al minore che non dispone di alcun mezzo giuridico per combattere contro la volontà unilaterale di quest'ultima. In tal modo, la madre dispone di un diritto puramente discrezionale di mettere al mondo un figlio in sofferenza e di condannarlo, per tutta la vita, all'ignoranza. Una preferenza cieca viene accordata ai soli interessi della madre. Inoltre, la madre può anche, allo stesso modo, paralizzare i diritti dei terzi, in particolare quelli del padre biologico o dei fratelli e delle sorelle, che possono anch'essi essere privati dei diritti sanciti dall'articolo 8 della Convenzione.



53. La ricorrente accusa l'Italia di non garantire il rispetto della sua vita privata attraverso il proprio sistema giuridico che, in maniera assoluta, ostacola l'azione di ricerca della maternità quando la madre biologica ha chiesto il segreto e, soprattutto, non permette la comunicazione di dati non identificativi su quest'ultima, né per il tramite dei servizi di assistenza sociale all'infanzia né di altri organi che le diano accesso a tali informazioni.

54. Inoltre, la ricorrente sostiene che, anche se ha chiesto l'accesso alle origini in età adulta, l'interesse vitale dell'individuo a ottenere le informazioni necessarie alla scoperta della verità con riguardo ad un aspetto importante della loro identità personale, parte integrante del diritto alla vita privata ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, è un diritto soggettivo ed ultra-personale e, pertanto, imprescrittibile.

b) Il Governo

55. Il Governo ricorda che la possibilità per una donna di chiedere l'anonimato del parto e il segreto sulla sua identità risulta dall'articolo 250 del codice civile e dall'articolo 28, comma 7 della legge n. 184/1983 che tutela il segreto delle sue origini, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Si tratta, secondo il Governo, di una ingerenza prevista dalla legge che ha anche una finalità di tutela dell'interesse generale.

56. Il Governo non nega che la nozione di vita privata, prevista anche dall'articolo 8 della Convenzione, possa comprendere a volte gli elementi di identificazione fisica e sociale dell'individuo. Tuttavia, ricorda che lo Stato non ha rifiutato di fornire informazioni alla ricorrente ma ha tenuto conto della volontà della madre che ha rifiutato, fin dall'inizio, che fosse rivelata la sua identità.

57. Sulla proporzionalità dell'ingerenza, il Governo osserva che l'eventuale richiesta del figlio di avere accesso alla sua identità può entrare in conflitto con la libertà di cui godono tutte le donne di rifiutare lo status di madre e di non prendersi carico del figlio. Il diritto italiano considera la maternità come uno degli aspetti della vita privata, che a questo titolo è tutelato dalla legge. Tale protezione è stata confermata dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato infondata la domanda di verifica della costituzionalità dell'articolo 28, comma 7 della legge n. 184 del 1983. La Corte Costituzionale ha affermato che la legge n. 149 del 28 marzo 2001, che ha modificato la legge n. 184/1983, ha introdotto nel nuovo articolo 28, comma 1 l'obbligo per i genitori adottivi di informare il minore adottato della sua condizione. Se i genitori adottivi non hanno permesso alla ricorrente di conoscere le proprie origini, è importante rilevare che la ricorrente ha deciso di chiedere informazioni sulle sue origini solo nel 2006.

58. Secondo il Governo, la Corte dovrebbe tenere conto del fatto che la ricorrente, oggi quasi settantenne, è stata adottata all'età di sei anni e che la revoca non consensuale del segreto della sua



nascita potrebbe rivelarsi difficilissima in questo stadio, considerati i possibili rischi non trascurabili per la sua salute e per la sua famiglia attuale.

59. Il Governo ritiene che, quando due interessi privati entrano in conflitto, lo Stato dispone di un certo margine di discrezionalità che è del resto rafforzato, nella presente causa, in quanto non esiste sulla questione dell'accesso del figlio ad informazioni sulle proprie origini alcun consenso a livello europeo.

2. Valutazione della Corte

60. La Corte ricorda che, se l'articolo 8 tende fundamentalmente a difendere l'individuo da ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, esso non si limita ad ordinare allo Stato di astenersi da ingerenze di questo tipo: a questo impegno piuttosto negativo possono aggiungersi obblighi positivi inerenti a un rispetto effettivo della vita privata. Essi possono implicare l'adozione di misure volte al rispetto della vita privata fino alle relazioni degli individui tra loro (X e Y c. Paesi Bassi, sentenza del 26 marzo 1985, § 23, serie A n. 91). La linea di separazione tra gli obblighi positivi e negativi dello Stato a titolo dell'articolo 8 non si presta ad essere definita con precisione; i principi applicabili sono comunque assimilabili. In particolare, in entrambi i casi, si deve avere riguardo al giusto equilibrio da mantenere tra gli interessi concorrenti; parimenti, in entrambe le ipotesi lo Stato gode di un certo margine di discrezionalità (Mikulić sopra citata, § 58).

61. Come è avvenuto nella sentenza Odièvre (sopra citata), la ricorrente accusa lo Stato convenuto di non garantire il rispetto della sua vita privata per mezzo del proprio sistema giuridico che ostacola, in modo assoluto, l'azione di ricerca della maternità quando la madre biologica ha chiesto il segreto e che, soprattutto, non permette la comunicazione di dati non identificativi su quest'ultima, né per il tramite dei servizi di assistenza sociale all'infanzia né di altri organi che le diano accesso a tali informazioni.

62. La Corte ricorda di avere già sottolineato (Odièvre, sopra citata § 43) che la questione dell'accesso alle proprie origini e della conoscenza dell'identità dei propri genitori biologici è di natura diversa rispetto a quella dell'accesso al fascicolo personale creato su un minore preso in carico o quella della ricerca delle prove di una presunta paternità. Nella presente causa la Corte si trova, infatti, in presenza di una persona dotata di una filiazione adottiva che cerca un'altra persona, la madre biologica, che l'ha abbandonata fin dalla nascita chiedendo espressamente il segreto di quest'ultima.

63. La Corte osserva che l'espressione «ogni persona» dell'articolo 8 della Convenzione si applica al figlio come alla madre. Da una parte vi è il diritto del figlio a conoscere le proprie origini che trova fondamento nella nozione di vita privata (si veda § 45 supra). L'interesse vitale del minore nel suo sviluppo è altresì ampiamente riconosciuto nell'economia generale della



Convenzione (si vedano, tra molte altre, le sentenze *Johansen c. Norvegia*, 7 agosto 1996, § 78, *Recueil* 1996-III, *Mikulić* sopra citata, § 64, o *Kutzner c. Germania*, n. 46544/99, § 66, CEDU 2002-I). Dall'altra, non si può negare l'interesse di una donna a conservare l'anonimato per tutelare la propria salute partorendo in condizioni sanitarie adeguate.

64. L'interesse generale sussiste anche nella misura in cui la legge italiana risponde alla preoccupazione di tutelare la salute della madre e del minore durante la gravidanza e il parto e di evitare aborti clandestini o abbandoni «selvaggi».

65. La Corte ricorda che la scelta delle misure idonee a garantire il rispetto dell'articolo 8 della Convenzione nei rapporti interpersonali rientra in linea di principio nel margine di discrezionalità degli Stati contraenti. Esistono a tale proposito vari modi di assicurare il rispetto della vita privata e la natura dell'obbligo dello Stato dipende dall'aspetto della vita privata che viene messo in discussione (*Odièvre*, sopra citata, § 46). L'ampiezza di tale margine di discrezionalità dello Stato dipende non solo dal o dai diritti interessati ma anche, per ciascun diritto, dalla natura stessa di ciò che viene messo in causa. La Corte considera il diritto all'identità, da cui deriva il diritto di conoscere la propria ascendenza, come parte integrante della nozione di vita privata. In tal caso, è necessario un esame ancora più approfondito per valutare gli interessi concorrenti.

66. La Corte deve cercare di stabilire se, nella presente causa, sia stato mantenuto un giusto equilibrio nella ponderazione dei diritti e degli interessi concorrenti ossia, da una parte, quello della ricorrente a conoscere le proprie origini e, dall'altro, quello della madre a mantenere l'anonimato.

67. La Corte ha affermato che gli Stati possono scegliere i mezzi che ritengono più idonei ad assicurare in modo equo la conciliazione tra la protezione della madre e la richiesta legittima dell'interessata di avere accesso alle sue origini nel rispetto dell'interesse generale.

68. Nella fattispecie, la Corte osserva che, contrariamente alla situazione nella causa *Odièvre* (sopra citata, § 48), la ricorrente non ha avuto accesso a nessuna informazione sulla madre e la famiglia biologica che le permettesse di stabilire alcune radici della sua storia nel rispetto della tutela degli interessi dei terzi. Senza un bilanciamento dei diritti e degli interessi presenti e senza alcuna possibilità di ricorso, la ricorrente si è vista opporre un rifiuto assoluto e definitivo di accedere alle proprie origini personali.

69. Se è vero che la ricorrente, oggi sessantanovenne, è riuscita a costruire la propria personalità anche in assenza di informazioni relative all'identità della madre biologica, si deve ammettere che l'interesse che può avere un individuo a conoscere la sua ascendenza non viene meno con l'età, anzi avviene il contrario. La ricorrente ha del resto dimostrato un interesse autentico a conoscere l'identità della madre, poiché ha tentato di acquisire una certezza al riguardo. Un tale



comportamento presuppone delle sofferenze morali e psichiche, anche se queste non vengono accertate da un punto di vista sanitario (Jäggi c. Svizzera, n. 58757/00, § 40, CEDU 2006-X).

70. La Corte osserva che, a differenza del sistema francese esaminato nella sentenza Odièvre, la normativa italiana non tenta di mantenere alcun equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in causa. In assenza di meccanismi destinati a bilanciare il diritto della ricorrente a conoscere le proprie origini con i diritti e gli interessi della madre a mantenere l'anonimato, viene inevitabilmente data una preferenza incondizionata a questi ultimi. Peraltro, nella sentenza Odièvre la Corte osserva che la nuova legge del 22 gennaio 2002 aumenta la possibilità di revocare il segreto dell'identità e agevola la ricerca delle origini biologiche grazie alla creazione di un Consiglio nazionale per l'accesso alle origini personali. Di immediata applicazione, essa permette ormai alle persone interessate di chiedere la reversibilità del segreto dell'identità della madre, a condizione che quest'ultima vi acconsenta (§ 49), nonché di avere accesso a informazioni non identificative. In Italia, il progetto di legge di riforma della legge n. 184/1983 è a tutt'oggi all'esame del Parlamento dal 2008 (§ 27 supra).

71. Nel caso di specie la Corte osserva che, se la madre biologica ha deciso di mantenere l'anonimato, la normativa italiana non dà alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l'accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto. In queste condizioni, la Corte ritiene che l'Italia non abbia cercato di stabilire un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa e abbia dunque oltrepassato il margine di discrezionalità che le è stato accordato.

72. Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

73. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, «Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. Danno

74. La ricorrente chiede 250.000 EUR per il danno morale che avrebbe subito.

75. Il Governo si oppone a tale richiesta e ritiene che non dovrebbe essere riconosciuto alcun indennizzo alla ricorrente.

76. La Corte considera che l'interessata debba avere provato un certo stress emotivo e un senso di angoscia a causa dell'impossibilità di accedere a informazioni relative alle sue origini, e ritiene opportuno accordare 5.000 EUR per il danno morale.

B. Spese



77. Producendo i relativi documenti giustificativi, la ricorrente chiede anche la somma di 18.821 EUR per le spese sostenute dinanzi alle giurisdizioni interne e dinanzi alla Corte.

78. Il Governo contesta tali pretese.

79. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole la somma complessiva di 10.000 EUR per le spese e la accorda alla ricorrente.

C. Interessi moratori

80. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,

1. Dichiarà, all'unanimità, il ricorso ricevibile;

2. Dichiarà, con sei voti contro uno, che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione;

3. Dichiarà, con sei voti contro uno,

a) che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le somme seguenti:

i) 5.000 EUR (cinquemila euro), più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla ricorrente, per il danno morale;

ii) 10.000 EUR (diecimila euro), più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla ricorrente, per le spese;

b) che a decorrere dallo scadere di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

4. Rigetta, all'unanimità, la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 25 settembre 2012, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.



GRAZIELLA CURRÒ

**DIRITTO DELLA MADRE ALL'ANONIMATO E DIRITTO DEL FIGLIO ALLA CONOSCENZA DELLE
PROPRIE ORIGINI. VERSO NUOVE FORME DI CONTEMPERAMENTO.**

Sommario: 1. Il caso. - 2. Le questioni. - 3. Diritto all'anonimato della madre e diritto all'informazione del figlio nell'ordinamento italiano. 4. L'informazione ricostruttiva dell'identità personale nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo - 5. Il diritto a conoscere le origini biologiche nelle altre fonti sovranazionali. - 6. Le regole per l'adattamento dell'ordinamento italiano alle sentenze della CEDU. - 7. Gli scenari possibili dopo la sentenza Godelli.

1. – Una minore, abbandonata alla nascita dalla madre biologica, è affidata con provvedimento di affiliazione ai signori Godelli¹. In età adulta, l'affiliata domanda informazioni sulle proprie origini al competente ufficiale di stato civile. Verificato che l'atto di nascita non indica il nome della madre biologica, dichiaratasi contraria alla divulgazione della propria identità², la figlia dei signori Godelli si rivolge al Tribunale per i minorenni al fine di ottenere, previa rettifica dell'atto di nascita, informazioni sulle proprie origini. Il Tribunale per i minorenni, alla luce dell'art. 28, comma 7, della legge n. 184/1983, respinge la richiesta, non essendo consentito l'accesso alle informazioni sulle origini quando la madre “abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30 c. 1 del decreto sull'ordinamento dello stato civile n. 396 del 2000”³. La decisione è confermata in appello e non viene proposto ricorso per cassazione.

Ravvisando nel segreto sulla nascita e nella conseguente impossibilità di conoscere le proprie origini una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8

¹ Per garantire assistenza ai minori non riconosciuti, di età inferiore ai 18 anni, il codice civile prevedeva l'istituto dell'affiliazione. Con l'entrata in vigore della legge n. 184 del 1983 gli articoli del codice civile relativi all'affiliazione (artt. 404-413) sono stati abrogati. Successivamente sono stati reinseriti dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004, ma per disciplinare l'amministrazione di sostegno. Sull'affiliazione, v., C. SALVI, *L'affiliazione*, Milano, 1946; C. GRASSETTI - G. CATTANEO, *Affiliazione*, in *Noviss. dig. it.*, I, Torino 1957, 365 ss.; C. RUPERTO, *Affiliazione*, in *Enc. Dir.*, I, Milano, 1958, 673 ss.; C. GRASSETTI, *L'adozione e l'affiliazione*, in *La tutela dei figli nati fuori del matrimonio*, Milano, 1966, 63 ss.; C. GRASSETTI - G. CATTANEO, *Affiliazione*, in *Noviss. dig. it.*, *Appendice*, I, Torino, 1980, 124 ss.

² Con sentenza del 5 maggio 1994 n. 171, punto 3, in *Giust. civ.* 1994, I, 1769; in *Dir. fam. pers.*, 1994, 1174; in *Fam. dir.*, 1994, 493 con nota di G. SCIANCALEPORE, la Corte Costituzionale, decidendo su una questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 10 l. n. 184/83 ha confermato che “la donna partoriente, ancorché da elementi informali risulti trattarsi di coniugata, può dichiarare di non volere essere nominata nell'atto di nascita” come disposto dall'art. 70 R.D. 1939/1238, ora abrogato. Per la disciplina in atto vigente v. nota 3.

³ Il comma 1 dell'art. 30 D.P.R. n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) dispone: «La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata». In ogni caso, l'art. 93, comma 2, Codice Privacy dispone che: «Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento».



della CEDU⁴, la signora Godelli propone ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo e ottiene la condanna dell'Italia.

2. –La Corte EDU, nella propria decisione, ha esaminato questioni procedurali e sostanziali.

Su piano procedurale, la Corte EDU doveva decidere sull'ammissibilità di un ricorso presentato senza aver prima esaurito le vie di ricorso interne⁵. Sul piano sostanziale, invece, la Corte di Strasburgo doveva valutare se l'art. 28, comma 7, cit., realizzasse un ragionevole equilibrio fra l'interesse del figlio a conoscere le proprie origini e quello della madre all'anonimato.

La soluzione della questione procedurale, in verità, non desta sorpresa. Al riguardo la Corte ha confermato un orientamento ormai consolidato⁶.

Sicuramente più rilevante è la decisione sulla questione sostanziale.

In premessa è opportuno chiarire come la Corte di Strasburgo abbia ravvisato mancanza di equilibrio e di proporzionalità tra gli interessi delle parti⁷ in una norma considerata dalla nostra Corte Costituzionale conforme a Costituzione, in quanto “espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda”⁸.

Non è la prima volta che le valutazioni della Corte europea e quelle della Corte costituzionale non coincidono, anzi collidono. Le pronunce relative alle disposizioni in materia di indennità di espropriazione e risarcimento del danno derivante da occupazione appropriativa da parte della pubblica amministrazione offrono significativi esempi al riguardo⁹.

Nondimeno non si può non sottolineare come nel caso di specie la valutazione della Corte costituzionale italiana, per così dire, smentita dalla Corte europea, attiene al temperamento di

⁴ La Convenzione, firmata a Roma il 4 novembre 1950, è in vigore dal 3 settembre 1953. Per la ratifica da parte dell'Italia, v., l. n. 848/1955.

⁵ Il Governo aveva sostenuto che il ricorso fosse irricevibile poiché la ricorrente non aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

⁶ La Corte osserva, anzitutto, che i giudici della cassazione sono molto divisi sulla possibilità di proporre ricorso ai sensi dell'articolo 111 Cost. contro una decisione non definitiva, adottata dalla camera di consiglio in materia di volontaria giurisdizione; ritiene, inoltre, che il Governo non abbia dimostrato che un eventuale ricorso in cassazione avrebbe potuto concludersi positivamente. La Corte di Cassazione, ad avviso dei giudici di Strasburgo, non poteva non riconoscere che i giudici avevano applicato correttamente l'articolo 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983, tanto più che la Corte Costituzionale aveva giudicato tale legge conforme alla Costituzione.

⁷ V., sentenza *Godelli c. Italia*, ricorso n. 33783/09, in www.echr.coe.int/echr, punto 71.

⁸ V., Corte Costituzionale n. 425 del 2005, in *Giust. civ.* 2006, I, 505; in *Giur. cost.*, 2005, 6, 4594, con nota di A. O. COZZI; in *Famiglia* 2006, 1, 155 con nota di L. BALESTRA; in *Giur. it.* 2006, 10, 1800 con nota di S. MARZUCCHI. Nel punto 4 della parte in diritto, la Corte chiarisce che l'anonimato garantito dal comma 7 dell'art. 28 assolve alla duplice funzione di assicurare alla madre la possibilità di partorire in una struttura ospedaliera e di distoglierla dalla scelta di abortire; perciò, una limitazione temporale, ancorché eventuale e su base volontaria come quella paventata dal giudice **a quo**, vanificherebbe proprio gli scopi che la norma si pone.

⁹ Ai nostri fini è sufficiente fare riferimento alla sentenza n. 348 del 2007, in *Giur. cost.* 2007, 5, 3475 con note di C. PINELLI e A. MOSCARINI. Con la menzionata sentenza la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5 bis, comma 6, del decreto legge n. 333 del 1992, convertito dalla legge n. 359 del 1992, in quanto la disposizione, non consentendo il pagamento di una indennità in misura corrispondente al valore di mercato dei suoli edificabili, appariva in contrasto con l'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU in tema di diritto di proprietà, come interpretato dalla giurisprudenza europea. Si trattava, tuttavia, di norma più volte scrutinata dalla Corte costituzionale, e valutata siccome conforme all'art. 42, terzo comma, Cost., perché introduttiva di un criterio mediato inteso ad assicurare un ristoro «non irrisorio» ai soggetti espropriati, nel rispetto della funzione sociale della proprietà (sentenze n. 283, n. 414 e n. 442 del 1993).



“diritti inviolabili della persona”, quali: la vita, la salute, l’identità personale¹⁰. L’importanza degli interessi coinvolti lascia supporre una nuova attenta valutazione della Corte costituzionale, dinanzi alla quale è verosimile che si ritorni, almeno *medio tempore*, in attesa cioè di un’auspicabile modifica legislativa della disposizione censurata dalla Corte EDU.

Per comprendere il delicato problema che presumibilmente la Corte costituzionale dovrà affrontare è opportuna una ricognizione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’articolo 28 l. n. 184/83.

3. - La legge di riforma del 2001¹¹ ha modificato varie disposizioni della l. n.184/83 e tra queste l’art. 28. Nella versione novellata, il minore adottato è informato sulla sua storia adottiva dai genitori che “provvedono nei modi e nei termini che essi ritengono più opportuni”. Sul punto, dunque, si evidenzia una radicale innovazione; nella formulazione originaria, infatti, il segreto sull’adozione era intangibile sia nei rapporti interni che nei confronti dei terzi¹².

Il cambio di rotta è dovuto all’emersione, in maniera sempre più dirompente nel panorama giuridico, del diritto all’informazione, quale garanzia sostanziale dell’equilibrio psicologico della persona: la sopravvenienza improvvisa del passato e della propria storia, anche per l’intervento di terzi, potrebbe avere conseguenze pericolose nella psiche e nella formazione dell’adottato. Il diritto all’informazione è fondamentale affinché l’adottato sia persona consapevole della propria sfera individuale, culturale e sociale¹³.

¹⁰ Con riferimento al diritto all’identità merita di essere segnalata la sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 1994, in *Fam. dir.*, 1994, p. 135, con commento di G. SERVELLI, *Rettifica degli atti di stato civile e mantenimento del cognome*. La sentenza afferma che, tra i diritti che formano il patrimonio irrinunciabile della persona umana, l’art. 2 Cost. riconosce e garantisce il diritto all’identità personale. “Si tratta del diritto ad essere se stesso, con il relativo bagaglio di convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenzia, al tempo stesso qualificandolo, l’individuo. L’identità personale costituisce dunque un bene per sé stessa, a prescindere da, anzi proprio in forza di “pregi e difetti” caratterizzanti evidentemente ogni soggetto: a ciascuno è, dunque, riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata, indipendentemente da qualsivoglia situazione sociale ed economica”.

¹¹ Legge 28 marzo 2001 n. 149, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile.

¹² In tal senso, si veda, M. DOGLIOTTI, *Adozione di maggiorenni e minori*, in *Il codice civile. Commentario*, fondato da P. SCHLESINGER e diretto da F. D. BUSNELLI, Milano, 2002, 640. Invero, il tenore dell’art. 28, comma 1, prima delle modifiche del 2001, era il seguente: «Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e della annotazione di cui all’ultimo comma dell’art. 26». Siffatta disposizione, letta in correlazione con l’art. 27, segnalava l’intenzione legislativa di obliterare totalmente la derivazione biologica dell’adottato. La dottrina (V. SCALISI, *Sub art. 27 l. n.184/83*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, diretto da G. Cian - G. Oppo - A. Trabucchi, Padova, 1993, VI, 2, 351 e 356) aveva rilevato come siffatta soluzione normativa si esponesse a censure. In particolare, l’a. evidenziava come sarebbe stato più opportuno “accogliere una concezione di «adozione aperta», basata sul diritto dell’adottato alla piena informazione circa il suo passato, i suoi genitori biologici e l’eventuale contatto con loro, in considerazione della particolare importanza che tutto ciò può rappresentare per il minore quale garanzia di continuità della sua identità personale e del suo sviluppo psicologico”, 351; l’a. evidenziava altresì come la scelta legislativa, salvo l’adozione da parte della stessa coppia, determinando il definitivo e irreversibile venir meno del rapporto tra fratelli e “il conseguente venir meno di ogni comunanza di vita e di relazioni”, poteva essere fonte, anche da questo punto di vista, “di gravi e irreversibili danni psicologici”, 356.

¹³ V., S. CICCARELLO, *Adozione e informazione sullo status di figlio adottivo*, in *La filiazione tra scelta e solidarietà familiare*. Atti del convegno di Copanello 28 - 29 settembre 2001, (a cura di M.F. Tommasini), Torino, 2003, 155.



Così, nel rapporto dialettico tra riserbo e notizia, il sistema giuridico, nella concreta disciplina degli assetti di interessi contemplati dalle norme, assicura la prevalenza della notizia, prevedendo una condotta diretta alla costituzione di una situazione giuridica di conoscenza¹⁴.

Non si può, tuttavia, tacere che la disciplina dell'informazione, nella normativa in materia di adozione, si ammantava di cautele non appena si desiderò estendere l'ambito della conoscenza fino a comprendere le generalità dei genitori naturali¹⁵.

Durante la minore età del figlio, padri e madri adottivi possono accedere alle informazioni utili per conoscere le generalità dei genitori biologici soltanto previa autorizzazione del tribunale per i minorenni, sempre che ricorrano gravi e comprovati motivi¹⁶ e nella misura in cui tale conoscenza sia funzionale allo sviluppo pieno della personalità del minore.

Prevvia autorizzazione del Tribunale per i minorenni, l'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei genitori biologici. Se maggiorenne, ma di età inferiore ai venticinque anni, l'adottato può sempre ottenere siffatte informazioni, ma soltanto per gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica e - s'intende - previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni (28, comma 5)¹⁷; anche l'adottato che ha compiuto 18 anni, pertanto, non ha libero accesso alle informazioni concernenti i genitori biologici, restando il suo diritto subordinato all'autorizzazione del Tribunale per i minorenni che potrebbe anche negarla, quante volte ritenga che dall'informazione possa derivare grave turbamento

¹⁴ V., A. FALZEA, *Fatti di conoscenza*, in *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*, II, *Teoria generale del diritto*, Milano, 1999, 566. L'A. distingue due modelli di rilevanza della conoscenza rispetto ai valori giuridici: una rilevanza *sub specie facti* che si ha quando la conoscenza è componente per la produzione e la determinazione dell'effetto giuridico e una rilevanza *sub specie effectus* quando il fatto giuridico è previsto dalla norma come l'evento che il diritto tende a conseguire mediante il comportamento permesso o imposto. Alla rilevanza *sub specie effectus* è riconducibile l'ipotesi in esame nella quale la conoscenza assume al livello di valore fondamentale.

¹⁵ Vigente l'art. 28, nella formulazione originaria (ante 2001), si escludeva, in linea generale, ai sensi dell'art. 24, comma 1, legge 241/90, l'accesso ai documenti contenenti informazioni sui genitori naturali. La giurisprudenza, tuttavia, applicando l'art. 28, comma 2 («L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria») aveva, talora, consentito l'accesso alle informazioni sui genitori naturali ma per motivi di tipo esistenziale. Cfr., Trib. min. Napoli, ordinanza n. 322 del 24 luglio 1998. Più in generale, v., Trib. Min. Perugia, 19 luglio 1999, in *Dir. fam. pers.*, 1999, 1260; nello stesso senso: Trib. Min. Roma, 30 maggio 1994, in *Dir. fam. pers.*, 1994, 1315; e, in prossimità delle modifiche apportate con l. n.149/2001, Trib. min. Perugia, 27 febbraio 2001, in *Dir. fam. pers.*, 2001, 627. La sentenza menzionata da ultimo accoglie l'istanza di un adottato maggiorenne che desiderava riallacciare i rapporti con la propria famiglia di sangue (nella fattispecie, con i fratelli), ritenendo che il soddisfacimento di un desiderio siffatto, nutrito da assai lungo tempo ed esternato pacatamente, ma insistentemente ai familiari adottivi, potesse eliminare «il costante, grave travaglio psicologico ed esistenziale, fonte di inquietudini tormentose e di assai pericolose ansie, che affligge l'adottato, contribuendo così in maniera determinante al suo benessere psicofisico; e ciò tanto più quando i congiunti di sangue e di affetto hanno manifestato al giudice (T.m.) un incondizionato consenso a che un sì rilevante desiderio dell'adottato venga esaudito». In dottrina, v., M. R. MARELLA, *Adozione*, in *Digesto, Discipline privatistiche*, Sez. civile, *Aggiornamento*, IV ed., Torino, 2000, 1; ID., *Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini biologiche. Contenuti e prospettive*, in *Giur. it.* 2001, 1768.

¹⁶ Per un'analisi approfondita delle varie fattispecie richiamate dall'art. 28 legge n.184/83, v. M. PETRONE, *Il diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini*, Milano, 2004, 41 ss.

¹⁷ Raggiunta l'età di 25 anni, l'adottato può accedere, previa autorizzazione del tribunale, per i minori, anche alle informazioni che riguardano l'identità dei propri fratelli biologici. Ciò è possibile grazie ad una interpretazione estensiva della norma, dovendosi ritenere l'ipotesi della richiesta di informazioni riguardanti i fratelli biologici implicitamente compresa e disciplinata. Cfr. Corte d'Appello Catania, Decreto 21 novembre 2006 in *Fam. min.*, 2007, 6, 71 con nota di C. PADALINO



all'equilibrio psico-fisico del richiedente (28, comma 6)¹⁸. Nel quadro di questa disciplina, poi, non si comprende bene il senso della diversificazione tra adottati maggiori di età; non si comprende cioè perché solo il maggiore di anni venticinque possa inoltrare una richiesta non motivata di accesso alle informazioni, mentre il maggiorenne under 25 debba, a sostegno della propria domanda, addurre gravi motivi attinenti alla salute psico-fisica, tanto più che l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiorenne, qualunque sia l'età, quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili (comma 8)¹⁹.

Sembra, dunque, condivisibile l'orientamento di chi osserva che le concrete modalità di realizzazione del diritto all'informazione appaiono costrette, imbavagliate, da vincoli formali eccessivi; condizionate da una verifica illogica anche nei confronti del soggetto ultraventicinquenne²⁰.

Non è questa la sede per approfondire siffatta problematica.

Ai nostri fini è sufficiente rilevare come in un contesto nel quale riserbo e notizia trovano forme, sia pure insoddisfacenti, di bilanciamento ed equilibrio, il comma 7 dell'art. 28 rappresenta quasi una anomalia, non prevedendo alcuna forma di temperamento del diritto all'anonimato della madre che abbia espresso la volontà di non essere menzionata al momento del parto²¹.

Ed, invero, il Tribunale di Firenze, constatata l'assenza di bilanciamento tra l'interesse della madre all'anonimato e l'interesse del figlio alla conoscenza della proprie origini, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento alla disposizione in esame²². Tuttavia, la Consulta – come detto – ha preferito privilegiare il diritto della madre a non essere nominata, in quanto costituisce una situazione giuridica soggettiva funzionale alla protezione del primario interesse alla vita di colui che deve nascere, nonché di quello della donna a preservare la propria salute, partorendo in una struttura sanitaria idonea.

Per questa ragione la Corte non ha ritenuto opportuna neppure una sentenza additiva che dichiarasse la norma costituzionalmente illegittima nella parte in cui non condizionava il divieto per

¹⁸ In tal senso Trib. Min. Sassari 16 gennaio 2002 in *Fam. dir.*, 2003, 1, 69. In senso contrario, nega il carattere inderogabile dell'autorizzazione, C. M. BIANCA, *La revisione normativa dell'adozione*, in *Famiglia*, 2001, 3, 530; A. FIGONE, *Sulla conoscenza delle proprie origini da parte dell'adottato*, commento a Trib. Min. Sassari 30 maggio 2002, in *Fam. dir.*, 2003, 1, 71.

¹⁹ La forte critica a tale previsione è fatta da L. LENTI, *Adozione e segreti*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, II, 229. In linea con la scelta legislativa, invece, v., E. LA ROSA, *Tutela dei minori e contesti familiari*, Milano, 2005, 129, che condivide l'innalzamento dell'età del maggiorenne poiché a 25 anni il soggetto "è in grado di relazionarsi con i genitori d'origine su piani diversi da quelli educativi, senza deprecabili interferenze con la famiglia adottiva".

²⁰ Secondo M. R. MARELLA, *Adozione, cit.*, 22, "il mantenimento del principio di segretezza nella disciplina dell'adozione suonerebbe inevitabilmente come un'odiosa violazione del principio di uguaglianza ai danni dei figli adottivi".

²¹ Per una trattazione esaustiva dei profili di tutela dell'interesse all'anonimato, v., G. FINOCCHIARO (*a cura di*), *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale* in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, Padova, 2008, *passim*.

²² Le ordinanze sono due. La prima del 21 febbraio 2002 e la seconda del 21 luglio 2004. La prima ordinanza si fondava sul testo del comma 7 dell'art. 28, vigente *ratione temporis* al momento della pronuncia della medesima. La Corte costituzionale, pertanto, con l'ordinanza n. 184 del 2004, dispose la restituzione degli atti, in ragione della sopravvenienza dell'art. 177, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003. Sulla seconda ordinanza la Corte ha deciso con la sentenza 425/2005, *cit.*



l'adottato di accedere alle informazioni sulle origini alla previa verifica, da parte del giudice, dell'attuale persistenza della volontà della madre naturale di non essere nominata. La decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima “sarebbe resa oltremodo difficile” - ad avviso della Corte - se la donna dovesse affrontare “il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà”²³.

Tuttavia, la conoscenza delle origini biologiche assurge ad una posizione fondamentale nel quadro dei valori della persona. Quale strumento di costruzione della identità personale, la conoscenza delle origini viene a trovarsi in diretto rapporto con la spiritualità che, a sua volta, rappresenta il fattore di unificazione del fitto intreccio di rapporti tra i fenomeni delle diverse sfere della realtà che si concentrano nell'esistenza dell'uomo. Ed è un dato incontrovertibile che il diritto tenda, con sempre maggiore attenzione, a garantire, oltre gli interessi primari legati alla esistenza fisica e biologica, i valori più elevati della sfera intima, sentimentale e spirituale dell'uomo²⁴.

Così, alcuni Tribunali di merito²⁵, in dissenso con la Consulta, hanno riconosciuto la possibilità di accedere alle informazioni sulle origini biologiche, non lesive del diritto della madre all'anonimato. L'orientamento giurisprudenziale summenzionato consente l'accesso a tutte le notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie attinenti le origini biologiche del richiedente ad esclusione dei dati identificativi della madre. Si propone, in tal modo, un bilanciamento tra gli interessi coinvolti che, senza pregiudicare il diritto all'anonimato della madre, favorisce il diritto alla conoscenza delle origini e in tal modo assicura una tutela significativa al diritto all'identità di colui che richiede le informazioni.

Anche alcuni progetti di legge tentano di intervenire sul punto.

In particolare, presso la II Commissione giustizia della Camera, nella XVI legislatura, è stato esaminato un progetto di legge, che consente di bilanciare gli interessi coinvolti attraverso una mediazione, in parte simile a quella seguita in Francia, con il compito di agevolare l'accesso alle proprie origini agli adottati. Tale procedura sarebbe possibile per il soggetto che abbia compiuto 25 anni e col consenso della madre naturale, che a distanza di anni potrebbe non avere più alcun interesse al proprio oblio rispetto alla volontà di restituire al figlio la completezza della propria storia personale, soprattutto al fine di rendere possibile quella forma di prevenzione nel campo della

²³ Cfr., A. O. COZZI, *La Corte costituzionale e il diritto di conoscere le proprie origini in caso di parto anonimo: un bilanciamento diverso da quello della Corte europea dei diritti dell'uomo?*, in *Giur. cost.*, 2005, 4601. In senso critico L. BALESTRA, *Il diritto alla conoscenza delle proprie origini tra tutela all'identità dell'adottato e protezione del riserbo dei genitori biologici*, in *Famiglia*, 2006, 161, il quale sostiene che la madre sarebbe maggiormente tutelata se le fosse riconosciuta la possibilità di rimuovere l'anonimato, in quanto il lasso di tempo trascorso potrebbe averla indotta a riconsiderare le ragioni sociali, economiche, ambientali, familiari che al momento del parto avevano fondato la scelta del segreto. Ciò soprattutto in ragione dell'apprezzamento per cui la definitività e l'irrevocabilità della sua scelta finisce per travolgere interessi fondamentali del figlio e, in ipotesi, anche la sua salute.

²⁴ A. FALZEA, *I fatti giuridici della vita materiale*, in *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*, II, cit., 395.

²⁵ Si veda, fra tutte, Trib. Min. di Firenze, ordinanza 19 dicembre 2007, in *Fam. min.*, 2008, 5, 76, con nota di A. SANSOTTA e in *Foro it.* 2008, 6, I, 2038.



salute di cui gode ogni persona umana²⁶. Anche in Senato è stato presentato un progetto di legge (il n. 1898) ove si prevede la possibilità per il soggetto che abbia compiuto 40 anni di esercitare, senza autorizzazione, il diritto a ricevere ogni informazione in ordine alla propria identità e all'identità dei propri genitori biologici²⁷.

Gli sporadici tentativi della giurisprudenza di ammettere almeno l'accesso alle informazioni non identificative della madre e i progetti di legge ora menzionati riflettono la posizione già assunta dalla Corte di Strasburgo in alcuni giudizi oltre che i contenuti di varie fonti sopranazionali.

4. - La sentenza Godelli si colloca in un percorso già da tempo iniziato dalla Corte europea al fine di garantire tutela all'identità personale ai sensi dell'art. 8 della Convenzione.

Questa disposizione, rubricata "Diritto al rispetto della vita privata e familiare", è intesa dalla Corte di Strasburgo quasi come una valvola di sfogo, consentendo di proteggere la persona sotto vari aspetti²⁸. L'indeterminatezza delle espressioni "vita privata" e "vita familiare", attraverso l'interpretazione della Corte, sembrano così consentire al flusso mobile della storia di penetrare continuamente nel sistema normativo facendo sì che il diritto si immerga nel variegato e multiforme fluire e divenire storico della esperienza sociale proponendosi come sistema aperto ed elastico²⁹.

Ed invero, la nozione di vita privata è stata programmaticamente ricostruita in modo da ricomprendere e rappresentare diversi interessi della persona, da quello a godere di una propria sfera d'intimità personale a quello al nome, allo sviluppo della personalità e all'autodeterminazione, all'immagine, all'identificazione di genere, alla libertà di orientamento e alla vita sessuale e, per ciò che qui interessa, all'identità personale.

Più precisamente, secondo la Corte, anche l'interesse alla conoscenza delle origini è tutelato dall'art. 8 CEDU.

Già nel 1989, caso Gaskin³⁰, la Corte ha ritenuto che il fascicolo formato al momento della nascita sostituisca i ricordi e l'esperienza dei genitori di un bambino; essendo talvolta l'unico

²⁶ Il Progetto di Legge 2919 (PDL), unificato ai PdL n. 3030 (PD) e n. 1899 (UDC), è stato oggetto di esame nella XVI legislatura dal gennaio 2010 e recava "modifiche all'art. 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184". Secondo la nuova previsione legislativa: «...ove l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre o anche uno solo dei genitori abbia dichiarato di non voler essere nominato, l'accesso alle informazioni è autorizzato dal tribunale per i minorenni, all'esito di una procedura identica a quella prevista dal comma 7, qualora i genitori dell'adottato siano deceduti, risultino irreperibili, oppure, interpellati, abbiano fornito il loro consenso. In assenza di tali condizioni, il tribunale per i minorenni può autorizzare unicamente l'accesso alle informazioni di carattere sanitario, ove sussistano ragioni legate alla salute psico-fisica del richiedente», in www.camera.it.

²⁷ Progetto di Legge n. 1898 (PDL), comunicato alla presidenza il 18 novembre 2009, "Modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso da parte dell'adottato alle informazioni riguardanti la sua origine", in www.Senato.it.

²⁸ M. DELL'UTRI, *Fecondazione eterologa e diritti fondamentali*, in A. BARENGHI (a cura di), *I quaderni della rivista di diritto civile, Procreazione assistita e tutela della persona, Atti del Convegno di Roma*, 30 maggio 2010, 76.

²⁹ S. PUGLIATTI, *La giurisprudenza come scienza pratica*, in *Grammatica e diritto*, Milano, 1978, 112.

³⁰ V., Corte EDU, sentenza del 07/07/1989, *Gaskin c. Regno Unito*, ricorso n. 10454/83 in www.italgiure.giustizia.it. Nel caso in esame la corte è stata chiamata a verificare il diritto del ricorrente ad accedere al proprio fascicolo coperto da segreto in forza della legge nazionale. Il governo inglese in un primo momento opponeva il vincolo sulle informazioni contenute nel fascicolo i cui interessati avevano opposto il segreto sulla loro identità. Tale pronuncia è stata lungimirante soprattutto per la previsione



mezzo per conoscere con precisione gli aspetti squisitamente personali dell'infanzia, dell'evoluzione e del vissuto, siffatto fascicolo potrebbe rappresentare “la principale fonte di informazione” sul passato e sugli anni di formazione del richiedente. Su tale presupposto la Corte afferma l'esistenza di un interesse, protetto dall'art. 8 CEDU, a ricevere informazioni idonee ad assicurare la conoscenza e la comprensione della infanzia e degli anni di formazione.

Alcuni anni dopo, definita come esigenza vitale, difesa dalla Convenzione, l'interesse diretto “a ottenere le informazioni indispensabili per scoprire gli aspetti importanti dell'identità personale”, la Corte europea evidenzia come le notizie sulla nascita siano necessarie per la formazione della personalità e per stabilire i dettagli della identità della persona³¹.

Ancora più pertinente, ai nostri fini, è il caso *Odièvre c. Francia*³² nel quale Il collegio giudicante ha ritenuto ragionevole il sistema francese di bilanciamento tra l'interesse dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini, aspetto fondante della identità personale, e quello della madre all'anonimato, volto a garantire un parto non clandestino, in condizioni sanitarie adeguate. Decisiva, al fine di escludere la violazione dell'art. 8 CEDU, è risultata la circostanza che la ricorrente, avendo ottenuto alcune informazioni non identificanti sulla madre e sulla sua famiglia biologica, ha potuto individuare alcune radici della propria storia, nel rispetto degli interessi dei terzi.

La Corte, infatti, dopo aver ribadito che gli Stati membri godono di un rilevante margine di apprezzamento nella scelta dei mezzi più idonei a garantire il rispetto dell'articolo 8, dichiara non sussistente la violazione della CEDU, manifestando, altresì, apprezzamento per la modifica legislativa introdotta in Francia nel 2003. Siffatta modifica, avendo creato un organo indipendente - composto da magistrati, rappresentanti delle associazioni che si occupano di interessi coinvolti dalla legge e professionisti con buona esperienza dei termini della questione – al quale l'interessato può rivolgersi per rimuovere, con l'accordo della madre, il segreto sulle proprie origini, garantisce «un equilibrio e una proporzione sufficiente tra gli interessi in causa»³³.

Questa pronuncia permette di capire il punto di rottura del nostro sistema normativo rispetto alla CEDU. A differenza del sistema francese, la normativa italiana non prevede alcuno strumento di contemperamento dei differenti interessi coinvolti nella disciplina dell'art. 28, comma 7, cit.. E bisogna aggiungere che, in assenza di meccanismi di bilanciamento, la norma italiana appare –

dell'introduzione di un organo indipendente che potesse salvaguardare l'interesse a conoscere le proprie origini quando un informatore non è disponibile o rifiuta il proprio consenso a rimuovere il vincolo del segreto.

³¹ V., Corte EDU, sentenza del 7 febbraio 2002, *Mikulić c. Croatie*, ricorso n. 53176/99, §§ 54 e 64 in www.echr.coe.int/echr. In dottrina, v. S. STEFANELLI, *Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini*, in *Diritto privato. Studi in onore di Antonio Palazzo*, Torino, 2009, 2.

³² Corte EDU, Grande Camera, sentenza 13 febbraio 2003, *Odièvre c. France*, ricorso n. 42326/98, in www.echr.coe.int/echr.

³³ Il riferimento è alla legge francese n. 93 del 22 gennaio 2003 che ha modificato la legge sul parto anonimo dell'8 gennaio 1993 e istituito il Consiglio nazionale per l'accesso alle origini personali.



come adesso vedremo - in contrasto non soltanto con la CEDU ma anche con le altre fonti sovranazionali³⁴.

5. - Quale espressione del diritto all'identità, il diritto a conoscere le proprie origini è previsto sia dall'art. 7 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo³⁵, secondo cui "Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e a essere allevato da essi", sia dall'art. 30 della Convenzione dell'Aja³⁶ nel quale si legge: "Le autorità competenti di ciascuno Stato contraente conservano con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative all'identità della madre e del padre ed i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia. Le medesime autorità assicurano l'accesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni, con l'assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello Stato".

Benché dotata di valore meramente persuasivo, rileva, poi, la Raccomandazione "Per il rispetto dei diritti del bambino nell'adozione internazionale"³⁷, con cui l'assemblea del Consiglio d'Europa ha invitato gli Stati ad «assicurare il diritto dei bambini adottati a sapere delle proprie origini al più tardi al raggiungimento della maggior età ed eliminare dalla legislazione nazionale ogni clausola contraria».

Parimenti, la Convenzione europea (riveduta) sull'adozione dei minori³⁸ all'art. 22 garantisce ad ogni persona il diritto a conoscere la propria identità e le proprie origini e, nel caso in cui i genitori naturali abbiano il diritto di non rivelare la loro identità, affida alle autorità competenti il compito di decidere, nei limiti consentiti dalla legge, sull'opportunità di divulgare informazioni di identificazione, "tenuto conto delle circostanze e per i rispettivi diritti del bambino e dei suoi

³⁴ V., sentenza *Godelli c. Italia*, cit., punto 70.

³⁵ La Convenzione è stata adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite con risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989. E' entrata in vigore il 2 settembre 1990 in base a quanto previsto all'articolo 49. E' stata ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, ed è in vigore nel nostro ordinamento dal 12 giugno 1991.

³⁶ La Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a L'Aja il 29 maggio 1993 é entrata in vigore l'1 maggio 1995. In Italia è stata ratificata con la legge 31 dicembre 1998 n. 476. Siffatta legge introduce modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri.

³⁷ Raccomandazione 1443 del 26 gennaio 2000 sul rispetto dei diritti dell'infanzia nell'adozione internazionale, in <http://assembly.coe.int/mainf.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta00/erec1443.htm>.

³⁸ Convenzione n. 202 del 27 novembre 2008 non ancora firmata né ratificata dall'Italia, in <http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?CM=8&CL=ITA>. La nuova Convenzione sull'adozione dei minori è destinata a sostituire la precedente Convenzione sulla stessa materia del 24 aprile 1967. L'obiettivo perseguito dai redattori di tale testo (elaborato tra il 2003 e il 2008 da un gruppo di esperti di diritto di famiglia) è estremamente ambizioso. Nel suo preambolo si trova infatti scritto che - in conformità alla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo e alla Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale - la nuova Convenzione si propone, nel superiore interesse del minore, di promuovere un insieme di regole comuni destinate ad armonizzare la legislazione dei diversi Stati europei per quanto riguarda la procedura adozionale e gli effetti giuridici dell'adozione, e ciò alla luce delle evoluzioni sociali e giuridiche intervenute nel corso degli ultimi anni.



genitori di origine”. Anche tale disposizione assicura, dunque, un contemperamento degli interessi in gioco, ancorché da effettuare caso per caso.

Un siffatto complesso di riferimenti normativi rende difficile negare la convergenza programmatica degli ordinamenti europei verso uno standard di trattamento dell'interesse all'apprendimento delle origini rispetto al quale il sistema italiano è intimamente discordante.

Quale futuro, dunque, per l'art. 28, comma 7, della legge n. 184/83? La risposta esige il preventivo esame delle regole che garantiscono l'adattamento dell'ordinamento italiano alle sentenze della Corte di Strasburgo.

6. - L'art. 46 CEDU impone agli Stati contraenti l'obbligo di conformarsi alle sentenze definitive della Corte per le controversie di cui sono parte. La portata ed il significato effettivo di tale obbligo viene chiarito dalla Corte stessa nella sentenza 16 ottobre 2007³⁹ laddove afferma che «la constatazione di violazione comporta l'obbligo giuridico per lo Stato convenuto non solo di versare le somme accordate in sede di equa soddisfazione, ma anche di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri le misure generali e/o individuali da adottare nell'ordine giuridico interno per porre fine alla violazione constatata dalla Corte ed eliminarne il più possibile le conseguenze in modo da ripristinare la situazione anteriore alla violazione» .

Il potere discrezionale in ordine alle modalità di esecuzione di una sentenza implica libertà di scelta in relazione all'obbligazione principale imposta dalla Convenzione agli Stati contraenti: assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà garantite (art. 1).

Il legislatore italiano, dopo il recepimento della nuova disciplina della Corte europea dei diritti dell'uomo, diretta a «ristrutturare il meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione per mantenere e rafforzare l'efficacia della protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali prevista dalla Convenzione» ha predisposto strumenti finalizzati ad assicurare l'adempimento delle pronunce della Corte europea⁴⁰ e demandato al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, tra l'altro, il compito di inviare, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce stesse, “con l'indicazione delle eventuali iniziative ritenute efficaci per conformarsi alla giurisprudenza della Corte”.

A monte del quadro normativo ora esposto si colloca l'art. 117 Cost. che esige la conformità delle leggi ordinarie alle norme di diritto internazionale convenzionale, con la conseguenza che la norma nazionale incompatibile con la norma della CEDU, e dunque con gli “obblighi internazionali” di cui all'art. 117, primo comma, viola per ciò stesso tale parametro costituzionale.

³⁹ Corte EDU, sentenza 16 ottobre 2007, causa *De Trana c. Italia*, ricorso n. 64215/01, in www.italgiure.giustizia.it.

⁴⁰ V., in particolare, art. 1 della legge 9 gennaio 2006, n. 12, nonché art. 1, comma 1217, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il D.P.C.M. 1° febbraio 2007 – Misure per l'esecuzione della legge 9 gennaio 2006, n. 12, recante disposizioni in materia di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo.



I problemi posti dalle sentenze di condanna della Corte europea sembrano, pertanto, sciogliersi nella alternativa tra modifica della disposizione in contrasto con la CEDU ed incidente di costituzionalità⁴¹.

In verità, in tempi recenti alcune sentenze del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali⁴² hanno “comunitarizzato” la CEDU, assimilando il diritto convenzionale a quello della UE. Si è, infatti, ritenuto che, dopo il 1° dicembre 2009, in seguito alla modifica dell’art. 6 TUE, le disposizioni della CEDU attinenti i diritti fondamentali, abbiano assunto la portata di principi interni al diritto dell’Unione. In questa prospettiva, le norme della Convenzione divengono immediatamente operanti negli ordinamenti degli Stati membri dell’Unione, con conseguente obbligo per il giudice di interpretare le norme nazionali in conformità alla CEDU, ovvero di procedere in via immediata e diretta alla loro disapplicazione “senza dover transitare per il filtro dell’accertamento della loro incostituzionalità”. Secondo questo indirizzo, il giudice nazionale può attenersi a siffatta regola, in via generale, per tutti i diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione, e non più, come è finora avvenuto, “solo nei casi in cui un diritto fondamentale della Convenzione abbia acquisito una specifica rilevanza nel diritto dell’Unione mediante il recepimento in una norma comunitaria, ovvero mediante il suo impiego, quale principio generale, in una decisione della Corte di Lussemburgo”⁴³.

Non convinta da questa ricostruzione, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 80 del 2011⁴⁴, ribadisce quanto affermato con le sentenze gemelle del 2007⁴⁵; esclude cioè l’esistenza di un potere dei giudici di disapplicare la norma interna contrastante con la CEDU, ritenendo che le innovazioni recate dal Trattato di Lisbona non abbiano mutato la collocazione della CEDU nel sistema delle fonti.

Così, la Corte Costituzionale, pur riconoscendo alla Corte di Lussemburgo e a quella di Strasburgo la competenza ad assicurare l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione e del

⁴¹ Un recentissimo esempio dell’osservanza di tale obbligo da parte della Corte costituzionale si rinviene nella sentenza n. 113 del 2011 con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 del c.p.c. nella parte in cui non prevede la revisione del processo allorché la sentenza o il decreto penale di condanna siano in contrasto con la sentenza definitiva della Corte EDU che abbia accertato l’assenza di equità del processo ai sensi dell’art. 6 della CEDU. E’ evidente che questa ulteriore ipotesi di revisione del processo penale è stata resa necessaria proprio dall’esistenza del richiamato obbligo di conformazione alle sentenze della Corte EDU previsto dall’art. 46 della CEDU.

⁴² Consiglio di Stato, 2 marzo 2010 (Sezione IV), n. 1220, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.* 2010, 5, 1346, con nota di S. MIRATE; TAR Lazio, Sez. II-bis, 18 maggio 2010, n. 11984, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.* 2010, 5, 1349, con nota di S. MIRATE; cfr., altresì, A. CELOTTO, **Il Trattato di Lisbona ha reso la CEDU direttamente applicabile nell’ordinamento italiano?**, nota alla *sentenza 1220/2010 del Consiglio di Stato*, in *www.giustamm.it*, 5/2010.

⁴³ Si aprirebbero – ad avviso dei giudici amministrativi – inedite prospettive per la interpretazione conformativa, ovvero per la possibile disapplicazione, da parte di questo giudice nazionale, delle norme nazionali, statali o regionali, che evidenzino un contrasto con i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a maggior ragione quando la Corte di Strasburgo si sia già pronunciata sulla questione

⁴⁴ Corte cost. 11 marzo 2011, n. 80, in *Riv. dir. internaz.*, 2011, 2, 578. In dottrina, v., A. RUGGERI, *La Corte fa il punto sul rilievo interno della CEDU e della Carta di Nizza - Strasburgo (a prima lettura di Corte cost. n. 80 del 2011)*, in *www.forumcostituzionale.it*.

⁴⁵ Corte cost., nn. 348 e 349/2007, *cit.*.



diritto convenzionale, riserva a se stessa ogni intervento, quando occorra salvaguardare i diritti inviolabili della persona o i principi identitari dell'ordinamento costituzionale, convinta che il reciproco riconoscimento delle rispettive sfere sovrane di giurisdizione costituisce, in questa fase di passaggio, l'indispensabile condizione per un effettivo dialogo tra le diverse Corti nazionali ed europee e, quindi, per una loro partecipazione attiva al confronto multilivello sui diritti fondamentali .

D'altra parte, di recente, pure la Corte di giustizia dell'Unione ha avallato la posizione della Corte costituzionale italiana, precisando che "il regime giuridico della CEDU all'interno degli ordinamenti degli Stati membri non è mutato dopo il Trattato di Lisbona"⁴⁶.

In verità, anche a prescindere da siffatte considerazioni, la trasposizione della giurisprudenza CEDU nell'ordinamento nazionale si presenta spesso come un'operazione così complessa, in ragione degli interessi coinvolti, da esigere un intervento legislativo o, in mancanza, un intervento della Corte costituzionale. Al riguardo è sufficiente ricordare come la stessa Corte EDU, consapevole dei limiti del proprio approccio, meramente casistico, scelga sempre più spesso di avvalersi dei cc.dd. *pilot-judgments*⁴⁷, ossia di sentenze pilota nelle quali, andando oltre il *thema decidendum*, segnala i provvedimenti che lo Stato dovrebbe adottare per ovviare alla violazione dei diritti fondamentali⁴⁸.

Nelle more di eventuali modifiche legislative, tuttavia, la nostra Corte Costituzionale sembra l'istituzione più accreditata per valutare l'incidenza della decisione di Strasburgo sulle norme interne.

7. - Le premesse fatte consentono di ritenere che, in attesa di una modifica legislativa dell'art. 28, comma 7, i nostri giudici, chiamati a decidere una controversia che comporti l'applicazione della norma ora citata, solleveranno questione di legittimità costituzionale. La Consulta, poi, accertato il contrasto della regola in esame con l'art. 8 CEDU, e verificato che la tutela garantita

⁴⁶ La Corte di giustizia di Lussemburgo, su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Bolzano, che aveva richiesto se, in caso di conflitto tra norma nazionale e CEDU, attraverso l'art 6 TUE, fosse possibile disapplicare la norma interna senza sollevare questione di legittimità costituzionale, con la recentissima sentenza della Grande sezione 24 aprile 2012, in causa C-571/10, *Kamberaj*, ha confermato l'interpretazione, avvalorata dalla illustrata giurisprudenza costituzionale italiana, secondo la quale "il regime giuridico della CEDU all'interno degli ordinamenti degli Stati membri non è mutato dopo il Trattato di Lisbona".

⁴⁷ F. GAMBINI, *Il ruolo del giudice ordinario e della Corte Costituzionale nell'attuazione dell'obbligo di riapertura o revisione del processo*, in *L'incidenza del Diritto comunitario e della CEDU sugli atti nazionali definitivi*, F. SPITALERI (a cura di), 2009, 210. Questo nuovo metodo è stato inaugurato con la sentenza CEDU, *Broniowski c. Polonia*, 22 giugno 2004, ricorso n. 31443/96, con cui la Corte ha assunto in prima persona il compito di indicare allo Stato le misure necessarie a porre rimedio in via generale al tipo di violazione "strutturale" accertata.

⁴⁸ Per assicurare la continuità del ruolo attivo che la Corte svolge per gli 800 milioni di cittadini europei, i ministri e gli alti rappresentanti dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa si sono riuniti a Brighton, dal 18 al 20 aprile, per discutere delle possibili riforme della Corte europea dei diritti dell'uomo. Scopo della conferenza è quello di giungere a un accordo su un pacchetto di misure, anche noto come Dichiarazione di Brighton.; nel punto 20 si legge il favore verso l'adozione delle "misure proattive", tra cui rientrano le sentenze-pilota .



dalla Convenzione all'identità personale è più ampia di quella riconosciuta dalla disposizione del nostro ordinamento, potrebbe dichiararne l'illegittimità costituzionale⁴⁹.

Ai sensi dell'art. 136 Cost., la norma dichiarata incostituzionale «cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione», e l'art. 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953⁵⁰, prevede che detta norma dal medesimo giorno non può avere applicazione. La dichiarazione di incostituzionalità si traduce, dunque, in un ordine rivolto *in primis* ai giudici di non applicare più la norma illegittima e ciò significa che gli effetti della sentenza di accoglimento non riguardano solo i rapporti che sorgeranno in futuro, ma anche quelli che sono sorti in passato, con l'esclusione, ovviamente, dei rapporti giuridici esauriti, vale a dire quei rapporti che sono stati definitivamente risolti a livello giudiziario o che non sono comunque più azionabili⁵¹.

Nel caso Godelli, però, la nostra Corte costituzionale non potrà esimersi dal verificare se una dichiarazione di incostituzionalità, determinando un vuoto normativo, non comporti un'inaccettabile sacrificio di altri interessi fondamentali (vita e salute) del nascituro e della partoriente.

In tal caso, non resterebbe altra scelta che la sentenza interpretativa di accoglimento⁵², già suggerita dal Tribunale per i minorenni di Firenze con l'ordinanza del 21 luglio 2004 e non pronunciata dalla Corte costituzionale nel 2005.

In particolare, la Corte potrebbe orientarsi per una sentenza «additiva» che, in quanto sentenza di accoglimento, sarebbe dotata dell'efficacia *erga omnes* propria del «tipo», ma consentirebbe di annullare la norma per quello che non dice. Con le decisioni additive, infatti, la declaratoria di

⁴⁹ Secondo Corte cost. n. 349/2007, *cit.*, l'interpretazione della Convenzione di Roma e dei Protocolli spetta alla Corte di Strasburgo, ciò che solo garantisce l'applicazione del livello uniforme di tutela all'interno dell'insieme dei Paesi membri. Alla Corte costituzionale, qualora sia sollevata una questione di legittimità costituzionale di una norma nazionale rispetto all'art. 117, primo comma, Cost. per contrasto – insanabile in via interpretativa – con una o più norme della CEDU, spetta invece accertare il contrasto e, in caso affermativo, verificare se le stesse norme CEDU, nell'interpretazione data dalla Corte di Strasburgo, garantiscono una tutela dei diritti fondamentali almeno equivalente al livello garantito dalla Costituzione italiana. Non si tratta, invero, di sindacare l'interpretazione della norma CEDU operata dalla Corte di Strasburgo, ma di verificare la compatibilità della norma CEDU, nell'interpretazione del giudice cui tale compito è stato espressamente attribuito dagli Stati membri, con le pertinenti norme della Costituzione. In tal modo, risulta realizzato un corretto bilanciamento tra l'esigenza di garantire il rispetto degli obblighi internazionali voluto dalla Costituzione e quella di evitare che ciò possa comportare per altro verso un *vulnus* alla Costituzione stessa.

⁵⁰ Legge 11 marzo 1953, n. 87, *Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale*, pubblicata in *G.U.* 14 marzo 1953, n. 62.

⁵¹ Così nella sentenza n. 3 del 1996, in *Foro it.* 1997, I, 398: è «nella logica del giudizio costituzionale incidentale che – ferma restando la perdita di efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, e la sua inapplicabilità nel giudizio *a quo* e in tutti quelli ancora pendenti, anche in relazione a situazioni determinatesi antecedentemente – la retroattività delle pronunce d'incostituzionalità trovi un limite nei rapporti ormai esauriti, la cui definizione – nel rispetto del principio di uguaglianza e di ragionevolezza – spetta solo al legislatore di determinare».

⁵² Le sentenze interpretative trovano la loro *ratio* nella realtà dei rapporti tra la Corte e il Parlamento, e rappresentano un allontanamento dal modello di secca alternativa tra accoglimento e rigetto presente nel disegno costituente. La tecnica interpretativa nasce dall'horror vacui della Corte, preoccupata di provocare, con le sue decisioni, vuoti e lacune nell'ordinamento difficili da colmare a causa dell'inerzia del legislatore. Le sentenze interpretative di accoglimento, poi, costituiscono un'evoluzione ulteriore delle corrispondenti pronunce di rigetto, in conseguenza della refrattarietà dei giudici ad accogliere sollecitazioni della Corte. Esse conservano «nell'unico modo consentito, la volontà del legislatore». Cfr., P. TONINI, *Corte costituzionale e presenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato*, nota a C. Cost. 1970 n.190, in *Riv. it. proc. pen.*, 1971, 1313. Si veda inoltre G. SORRENTI, *L'interpretazione conforme a costituzione*, Milano, 2006, 192. L'autrice afferma che il giudice delle leggi, adottando una sentenza interpretativa di accoglimento, lascia inalterato il testo, esercita dunque di fatto una «funzione creatrice di diritto, in senso stretto e diretto».



incostituzionalità colpisce la disposizione «nella parte in cui non prevede» un qualcosa, con conseguente aggiunta di un frammento alla norma oggetto del giudizio⁵³. Se, dunque, apparisse impossibile superare la «norma negativa», contenuta nel comma 7 dell'art. 28 cit., per via d'interpretazione, e la pronuncia additiva apparisse come scelta costituzionalmente obbligata, la Corte costituzionale potrebbe optare per questa soluzione.

In verità, l'attività interpretativa della Corte incontra, nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, il vincolo costituito dal cd "diritto vivente"⁵⁴; "ove esista un diritto vivente la Corte si astiene dall'interpretare le disposizioni di legge sottoposte al suo esame", assumendo quale oggetto del suo giudizio il significato ad esse attribuito dalla giurisprudenza consolidata⁵⁵. Non sembra, però, che nel nostro caso la Corte costituzionale possa incontrare ostacoli nel diritto vivente. Piuttosto, la posizione della Corte europea circa il segreto sulla identità dei genitori biologici potrebbe fornire sia lo spunto che l'appiglio argomentativo per introdurre nel nostro ordinamento la possibilità di chiedere alla madre naturale, con le dovute cautele, se il desiderio di celare la propria identità, espresso nel passato, rispecchi la propria volontà anche nel momento in cui l'adottato esprime il desiderio di conoscere le proprie origini⁵⁶.

⁵³ Per un recente esempio, v., la decisione a contenuto additivo dei Giudici delle leggi, n. 113 del 2011, *cit.*, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, par. 1, CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte di Strasburgo. Tale pronuncia della Consulta ha consentito il superamento di quella situazione di impasse che si era venuta a creare nella individuazione di efficaci strumenti di adeguamento del nostro ordinamento alle sentenze della Corte europea.

⁵⁴ La nozione di "diritto vivente" è da attribuire a T. ASCARELLI, *Giurisprudenza costituzionale e teoria dell'interpretazione giuridica*, in *Riv. dir. proc.*, 1957, 351. Si condivide la nozione di diritto vivente quale "giurisprudenza consolidata" dei giudici comuni, che hanno come loro organo di vertice, nonché baluardo ultimo del giudizio di legittimità sul loro operato, la Suprema Corte di Cassazione.

⁵⁵ L. MENGONI, *Diritto vivente*, in *Digesto disc. priv. Diritto civile*, VI, Torino, 1990, 445.

⁵⁶ S. MARZUCCHI, *Dei rapporti tra l'identità dell'adottato e la riservatezza del genitore naturale* (in margine alla sent. n. 425 del 2005 della Corte costituzionale), in www.associazionedeicostituzionalisti.it.